Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 -

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Articolo 20 -

Art. 20 (Adequamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

In vigore dal 31 luglio 2010

- 1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del <u>decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</u>, sono adeguate all'importo di euro cinquemila.
- 2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al <u>decreto legislativo 21</u> <u>novembre 2007, n. 231</u>, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'articolo 49, al comma 13, le parole: "30 giugno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";
- b) all'articolo 58, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma: "Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.".
- 2-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'<u>articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,</u> per la violazione delle disposizioni previste dall'<u>articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo.</u>